



Città di Portogruaro
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 84 del 8.9.2005

INDICE

- **DISPOSIZIONI GENERALI**
- **PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO**
- **RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI**
- **RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AI LEGITTIMATI AL RITIRO**
- **TARIFFE**
- **ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL RITROVATORE**
- **ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE**
- **DESTINAZIONE DELLE COSE ACQUISITE DA PARTE DEL COMUNE**

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Nell'ambito del Settore Polizia Municipale, all'interno delle mansioni svolte dall'Ufficio Segreteria, opera il Servizio Oggetti Rinvenuti, con il compito di svolgere le funzioni che il Codice Civile Libro III Capo III Sezione I Articoli 927 e seguenti attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite.

Articolo 2

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e consegnato presso il Comando di Polizia Municipale, deve essere registrato con annotazione in apposito registro e mediante la redazione di un verbale di ricezione contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento, di cui il ritrovatore riceve copia.
2. Non vengono registrati: i portafogli vuoti o che comunque non contengano alcun documento di identificazione, gli occhiali, le chiavi, le agende anonime. Questi oggetti rimarranno per 90 giorni depositati informalmente presso il Comando a disposizione di chi, avendone titolo, volesse provvedere al loro ritiro, dopodiché verranno distrutti.

Articolo 3

1. Le somme di denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono depositati in apposite strutture idonee a custodirli. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, viene cambiata in Euro.

Articolo 4

1. Per motivi di igiene si può procedere all'immediata distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale di distruzione.
2. Qualora si riscontri che all'interno di oggetti consegnati vi siano sostanze pericolose, nocive o comunque sospette, tempestivamente ne viene trasmessa comunicazione all'Autorità di P.S.

Articolo 5

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi, alle cose in stato di abbandono, ai veicoli abbandonati con targa o numero di telaio che ne permetta l'identificazione, alle cose deperibili e ai relitti di aeromobili.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 6

- 1 Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e per tre giorni ogni volta.
- 2 Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet del comune e con altre forme, quali foglio informativo – avvisi specifici – elenchi consultabili presso l'U.R.P., valutate dal responsabile del procedimento al fine di garantirne la massima pubblicità.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI

Articolo 7

1. Qualora vengano consegnati documenti quali:
 - Passaporti, Carte d'identità
 - Patenti di guida, carte e certificati di circolazione, certificati di idoneità alla guida
 - Tessere sanitarie, licenze di caccia e pesca e libretti pensione
 - Codici fiscali
 - Blocchetti di assegni, tessere bancomat, libretti di risparmio o carte di credito
 - Tessere di identificazione o badge rilasciate da ditte od enti ai propri dipendenti
 - Abbonamenti ai trasporti pubblici
 - Tessere e libretti universitari
 - ed altri documenti aventi valore certificativo ed identificativoquesti vengono, nel caso in cui i diretti interessati non venissero rintracciati o non si curassero del ritiro, inviati all'Ente emittente.

Articolo 8

1. I documenti appartenenti a cittadini stranieri vengono inviati ai relativi Consolati od Ambasciate.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AI LEGITTIMATI AL RITIRO

Articolo 9

1. Chi si dichiara legittimato al ritiro dell'oggetto ritrovato, ha l'onere di fornire al Comando la descrizione particolareggiata del medesimo e di esibire, qualora presentata, la denuncia di furto o di smarrimento alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 10

1. Il Comando accerta, ai sensi dell'art. 931 del Codice Civile, che colui che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato, ne sia il legittimo proprietario, possessore o detentore ovvero il suo legale rappresentante o persona delegata espressamente al ritiro.
2. Il Comando annota, sull'apposito verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di riconoscimento della persona a cui viene consegnato l'oggetto, informa inoltre l'interessato della necessità, qualora avesse presentato denuncia di furto o di smarrimento, di dare notizia alle autorità competenti dell'avvenuto ritrovamento. Nel caso egli dichiarasse di non volervi adempiere, il Comando stesso provvede ad informare l'Autorità ove era stata sporta denuncia.

TARIFFE

Articolo 11

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, devono pagare, per il disposto dell'art. 929 comma 2 del Codice Civile, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, e più precisamente: una percentuale delle somme di danaro depositate dal ritrovatore, una somma per il primo anno di deposito degli oggetti con un incremento per ogni mese di deposito superiore all'anno, una somma per il primo anno di deposito degli oggetti preziosi o di valore, con un incremento per ogni mese di deposito superiore all'anno.
2. Le tariffe relative alle spese, di cui al comma precedente, sono stabilite con apposita delibera di Giunta e possono essere aggiornate con cadenza biennale.

Articolo 12

1. Al ritrovatore, qualora, ai sensi dell'art. 930 del Codice Civile, ne faccia richiesta al proprietario che ritira l'oggetto, *spetta il premio di un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Nel caso in cui la somma o il prezzo ecceda le diecimila lire - cinque euro e 16 centesimi - il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.* Se la cosa non ha un valore commerciale il giudice, se adito dalle parti, fisserà la misura del premio secondo il suo prudente apprezzamento.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 13

1. Quando sia trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, la cosa, oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata, che ne acquista il diritto di proprietà *per invenzione*, per il disposto dell'art. 929 del Codice Civile.
2. Il ritrovatore potrà ritirare l'oggetto di cui è divenuto proprietario entro tre mesi dalla data suddetta, previo pagamento delle spese di cui all'art. 11.
3. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine decadono i diritti del ritrovatore.
4. Le presenti disposizioni circa l'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore e quelle sopradescritte relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai Pubblici Ufficiali, agli incaricati di Pubblico servizio, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno dei veicoli.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 14

1. Quando nessuno abbia chiesto la restituzione della cosa rinvenuta entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione all'Albo Pretorio, né il ritrovatore l'abbia ritirata entro i termini di cui all'art. 14, la cosa ritrovata è da ritenersi abbandonata ed in quanto tale il Comune ne acquista la proprietà *per occupazione*, così come stabilito dall'art. 923 comma 2 del Codice Civile.

DESTINAZIONE DELLE COSE ACQUISITE DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 15

- 1 Dell'avvenuta acquisizione da atto il Responsabile del Settore Polizia Municipale con propria determinazione, cui è allegato un dettagliato elenco degli oggetti da acquisire ed il loro stato d'uso.

Articolo 16

- 1 Sotto l'attento controllo del Responsabile del procedimento, viene effettuata la distruzione di tutti gli oggetti per i quali lo stato d'uso è stato dichiarato "pessimo", ovvero che non sono conformi alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno rientrino in alcun modo nei circuiti commerciali.
- 2 Viene messo a disposizione dell'Amministrazione tutto il materiale ritenuto utile ed idoneo al suo utilizzo da parte delle Aree e dei Settori dell'Ente, quale attrezzatura da officina, biciclette, telefoni cellulari o quant'altro ritenuto confacente. A tal fine il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere apposita comunicazione ai responsabili delle strutture.
- 3 Previa richiesta, vengono donati ad associazioni da e per beneficenza, o ad istituti scolastici, tutti i restanti oggetti dichiarati in buono ovvero ottimo stato d'uso, privilegiando, con trattamento imparziale e paritetico, le nuove richieste rispetto a quelle di coloro che hanno già avuto occasione, una o più volte, di ricevere oggetti in donazione.
- 4 Per adempiere correttamente a quanto disposto nel precedente comma, il Responsabile del Procedimento aggiorna puntualmente un elenco contenente, in ordine cronologico, le richieste presentate e le donazioni avvenute.
- 5 L'elenco di tutti i restanti oggetti, il cui prezzo minimo è stato definito dal Responsabile del Procedimento congiuntamente al Responsabile del Settore ed al Responsabile dell'Ufficio Economato e provveditorato e dell'Area Economico Finanziaria, viene affisso all'Albo Pretorio per l'alienazione a terzi interessati, con le modalità stabilite dal Responsabile del Procedimento.